



FEDERAZIONE
ITALIANA
BASEBALL
SOFTBALL

CORTE FEDERALE D'APPELLO

nella persona dei signori:

- Avv. Letizia Lombardi (Presidente)
- Avv. Maria Valeria Feraco (2° componente)
- Avv. Carlo Rasia (3° componente)

ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

nel Procedimento n. 1/2020, promosso dalla ASD Warriors BS Paternò avverso *“la decisione del Tribunale Federale dell'8 ottobre 2020 relativa al reclamo presentato dalla ASD Warriors BS Paternò per l'esclusione dalla tabella voti relativa alla XXXVI Assemblea elettiva - quadriennio 2021-2024, nonché all'errata attribuzione dei voti alla Pol. Dilettantistica Cali Roma XIII e al Bollate Softball 1969 ASD”*.

Con reclamo depositato a mezzo pec in data in data 11 ottobre 2020, l'ASD Warriors BS Paternò ha impugnato *“la decisione del Tribunale Federale dell'8 ottobre 2020 relativa al reclamo presentato dalla ASD Warriors BS Paternò per l'esclusione dalla tabella voti relativa alla XXXVI Assemblea elettiva - quadriennio 2021-2024, nonché all'errata attribuzione dei voti alla Pol. Dilettantistica Cali Roma XIII e al Bollate Softball 1969 ASD”*.

Il reclamo è affidato ai seguenti motivi: a) *violazione degli artt. 20.3 e 20.3 bis dello Statuto FIBS per difetto di adeguata pubblicità della tabella voti e difetto autoritativo per la pubblicazione delle tabelle voti; b) mancata attribuzione dei voti alla società ASD Warriors BS Paternò n. 19295 per la violazione degli art. 20.5 e 20.8 sub a) e b) dello Statuto Federale ; c) erronea attribuzione dei voti*



alla società Pol. Dilettantistica Cali Roma XIII n. FIBS 12046, per violazione dell'art. 20.8 sub b) dello Statuto Federale.

Costituito il Collegio con provvedimento presidenziale del 12 ottobre 2020, veniva contestualmente fissata, ai sensi del Regolamento CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, l'udienza in camera di consiglio per il giorno 16 ottobre 2020.

La Federazione Italiana Baseball Softball, in data 14 ottobre 2020, faceva pervenire una memoria difensiva, con allegata documentazione.

Alla predetta camera di consiglio, tenuta telematicamente giusta il richiamato provvedimento presidenziale, la Corte ha assunto la decisione.

MOTIVI

Con il primo motivo, la reclamante si duole della declaratoria di inammissibilità per tardività del reclamo argomentando nel senso che la pubblicazione dell'elenco delle società affiliate e relativa attribuzione voti del 25 settembre 2020, avrebbe comportato una revoca del medesimo elenco pubblicato il 3 settembre 2020, che sarebbe degradato a semplice "*esternazione comunicativa, senza effetti di conoscenza legale*", con connessa rimessione in termini per l'impugnazione.

L'assunto non coglie nel segno.

Va, anzitutto, osservato come la pubblicazione sul sito federale - in forza dell'art. 1, lett. a) del Regolamento CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, dell'art. 20, comma 3 *bis* dello Statuto federale e dell'art. 1.5 del Regolamento Organico - comporti la piena conoscenza dell'atto pubblicato.

Depono al riguardo già il dato letterale di tutte le richiamate disposizioni che fanno decorrere dalla sola pubblicazione sul sito internet federale il termine per la proposizione delle diverse impugnazioni.

Handwritten signature and initials.



Ed invero, è assunto pacifico quello per il quale la <<piena conoscenza>> coincide con la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidenti la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso. La consapevolezza dell'esistenza del provvedimento unitamente alla sua lesività integra la sussistenza di una condizione dell'azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all'impugnazione dell'atto" (Consiglio di Stato n. 3285/2016; Consiglio di Stato n. 7026/2018).

Ora, nel caso specifico, risulta *per tabulas* - né la reclamante ha fornito prova contraria - che sin dal 2 settembre (per aver ricevuto la relativa comunicazione, sebbene alla casella di posta ordinaria per fatto imputabile alla stessa ASD, che non ebbe riguardo a comunicare il proprio indirizzo pec agli uffici federali), ed in ogni caso dal 3 settembre (con la pubblicazione sul sito federale della tabella voti), la medesima fosse a conoscenza sia della propria esclusione dal diritto di voto, sia dell'attribuzione dei voti al Cali e al Bollate.

Come ha rappresentato la Federazione nella memoria acquisita agli atti del presente procedimento, ed ha riscontrato questo Collegio sulla scorta della documentazione prodotta, l'elenco voti pubblicato il 3 settembre sul sito federale ed accluso alla comunicazione effettuata il giorno antecedente alla reclamante, in nulla differisce da quello pubblicato il successivo 25 settembre se non per l'inserimento, tra le affiliate aventi diritto al voto, di un'ulteriore società, la A.S.D. Nettuno Baseball City.

Né può condividersi l'assunto circa l'esistenza di un provvedimento implicito di revoca, aderendo la Corte al consolidato orientamento per il quale *"la revoca di un provvedimento amministrativo costituisce esercizio del potere di autotutela implicante la necessità di esplicitare le ragioni giustificanti la nuova determinazione; pertanto, essa non può assumere forma implicita, pena la violazione dell'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, che prescrive l'obbligo di motivazione per tutti i*



provvedimenti amministrativi, a meno che le ragioni della stessa non siano chiaramente intuibili sulla base del contenuto del provvedimento impugnato" (TAR Lazio Roma, sez. I n. 11036/2015; Cons. Stato, Sez. V, n. 3875/2011).

Correttamente, pertanto, il Tribunale Federale ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di impugnazione, siccome intempestivo.

Il rigetto del primo motivo dispensa dalla pronuncia sugli ulteriori motivi di reclamo.

PQM

il Collegio, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza del Tribunale federale, depositata in data 8 ottobre 2020.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in video conferenza, del 16 ottobre 2020.

2° Componente

Maria Valeria Ferris

Il Presidente

[Handwritten signature of the President]

3° Componente

[Handwritten signature of the 3rd Componente]

4